

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1969

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Mali per la fornitura di granturco e di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(69/264/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

vista la relazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha firmato e applica provvisoriamente la Convenzione relativa all'aiuto alimentare ;

considerando che la Repubblica del Mali ha presentato in data 30 maggio 1969 una domanda di aiuto alimentare ;

considerando che, tenuto conto della situazione dell'approvvigionamento di cereali del Mali, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 25.000 tonnellate di granturco e 3.311 tonnellate di farina di frumento tenero nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1969/1970,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Mali per la fornitura di granturco e di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1969.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. LARDINOIS

ACCORDO

tra la Comunità economica europea

e la Repubblica del Mali

per la fornitura di granturco e di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI, dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

signor J.H. Lubbers

Ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto dei Paesi Bassi presso le Comunità europee

signor J. Westhoff

Direttore presso la Direzione generale dell'aiuto allo sviluppo della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI :

signor Ousmane Diallo

Consigliere, incaricato d'affari a. i., Missione del Mali presso le Comunità europee

I QUALI HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono :

Articolo I

1. Conformemente alla decisione adottata dal Consiglio il 22 luglio 1969 di concedere un soccorso urgente alla Repubblica del Mali, la Comunità economica europea fornisce a quest'ultima, a titolo di dono e nel quadro del suo programma di aiuto alimentare in cereali per l'anno 1969/1970 :

a) un quantitativo di 25.000 tonnellate di granturco, laddove gli Stati membri della Comunità economica europea contribuiscono a tale aiuto nel modo seguente :

— Regno del Belgio :	1.750 tonnellate
— Repubblica federale di Germania :	7.750 tonnellate
— Repubblica francese :	7.750 tonnellate
— Repubblica italiana :	5.750 tonnellate
— Regno dei Paesi Bassi :	2.000 tonnellate.

Le consegne vengono effettuate alla rinfusa, cif porti di sbarco africani ;

b) l'equivalente di 5.000 tonnellate di frumento tenero, laddove gli Stati membri della Comunità economica europea contribuiscono a tale aiuto nel modo seguente :

— Regno del Belgio :	350 tonnellate
— Repubblica federale di Germania :	1.550 tonnellate
— Repubblica francese :	1.550 tonnellate
— Repubblica italiana :	1.150 tonnellate
— Regno dei Paesi Bassi :	400 tonnellate

Le 5.000 tonnellate di frumento tenero sono fornite sotto forma di 3.311 tonnellate di farina di frumento tenero.

Le consegne vengono effettuate cif porti di sbarco africani, in sacchi di cotone del peso lordo di 50 chilogrammi.

2. La Commissione delle Comunità europee renderà noti a tempo debito per lettera, telex o telegramma alla Repubblica del Mali i porti di sbarco e le date in cui il granturco e la farina di frumento tenero sono messi a disposizione in detti porti.

Le responsabilità della Comunità economica europea e della Repubblica del Mali, in merito rispettivamente alla consegna e alla presa in carico cif, sono

definite nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo II

La Repubblica del Mali s'impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto del granturco e della farina di frumento tenero dai porti di sbarco ai luoghi di destinazione.

Articolo III

La Repubblica del Mali s'impegna ad impiegare per il consumo il granturco e la farina di frumento tenero forniti a titolo di aiuto.

Qualora la Repubblica del Mali procedesse alla vendita totale o parziale sul proprio mercato dei quantitativi così forniti, il ricavo di tale vendita, diminuito delle spese di trasporto e delle spese normali di commercializzazione sul mercato del Mali, sarà versato in un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute dalla Repubblica del Mali per il finanziamento di progetti di sviluppo.

Articolo IV

Le parti contraenti si impegnano ad eseguire il presente Accordo in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale della produzione e del commercio internazionale. A questo scopo, esse emanano i provvedimenti necessari per far sì che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in assenza di tali forniture.

Articolo V

La Repubblica del Mali prende tutti i provvedimenti atti ad impedire la riesportazione del granturco e della farina di frumento tenero ricevuti a titolo di aiuto e dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivati da dette forniture, nonché l'esportazione, commerciale o non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, del granturco o del frumento tenero prodotti nel paese aventi la stessa natura di quelli ricevuti a titolo d'aiuto e dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivati da detto granturco o da detto frumento tenero.

Articolo VI

La Repubblica del Mali s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo essa comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati riguardanti :

1. il trasporto : porti e date di arrivo delle navi ; natura, quantità e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è stato ultimato lo scarico ;
2. distribuzione : quantitativi distribuiti ; luoghi e modo di distribuzione ; eventualmente, prezzi di vendita praticati per i quantitativi venduti ;
3. qualora siano effettuate vendite, la situazione del conto speciale costituito con il ricavo della vendita in moneta locale del granturco o della farina di frumento tenero forniti a titolo di aiuto ;
4. i progetti finanziati mediante il conto speciale ; l'entità dell'apporto finanziario del conto speciale rispetto al finanziamento complessivo dei progetti.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate entro i seguenti termini :

- per quanto riguarda il trasporto : non oltre 30 giorni dallo sbarco di ciascun carico ;
- per quanto riguarda gli altri dati : la situazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno va comunicata entro il 15 gennaio dell'anno successivo, fino all'utilizzazione completa dei quantitativi forniti a titolo d'aiuto ed eventualmente fino alla liquidazione totale del conto speciale.

Articolo VIII

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Articolo IX

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, ciascuno di questi testi facendo egualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro luglio millenovecentosessantanove.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

J. H. LUBBERS
J. WESTHOFF

*Per il governo
della Repubblica del Mali*

Ousmane DIALLO

ALLEGATO

**Clausole relative alla messa a disposizione del granturco e della farina di frumento
tenero nei porti di sbarco**

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo I, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 2

I rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea alla Repubblica del Mali nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità economica europea deve mettere a disposizione e designare alla Repubblica del Mali, in tempo utile, le navi che dovranno trasportare la merce in modo che siano rispettate le date di scarico che saranno indicate conformemente all'articolo I dell'Accordo.

La Comunità economica europea deve designare la nave almeno 7 giorni liberi prima della presunta data del suo arrivo al porto. La Comunità economica europea

è responsabile delle conseguenze che possano risultare da una ritardata designazione della nave.

La Comunità economica europea deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Repubblica del Mali, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

Articolo 4

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio alla Repubblica del Mali la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 5

Le spese successive alla consegna della merce, a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco, sono a carico della Repubblica del Mali.

Articolo 6

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, la Repubblica del Mali designa un rappresentante in ciascun porto di sbarco.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° agosto 1969

**recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961 relativa all'uniformazione della durata
degli accordi commerciali, per quanto concerne l'accordo concluso il 26 maggio 1969
fra la Francia e l'URSS**

(69/265/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 27 giugno 1969,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 ⁽¹⁾, la durata

degli accordi concernenti i rapporti commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi non può oltrepassare la durata del periodo transitorio;

considerando che il governo francese, il 26 maggio 1969, ha concluso un accordo di cooperazione commerciale ed economica con l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per il periodo 1970—1974 e che tale accordo concerne le relazioni commerciali;

considerando che, dall'esame di detto accordo, risulta trattarsi di un accordo-quadro il cui obiettivo fondamentale è di raddoppiare durante il relativo periodo

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.